

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
INCENDIO – FURTO E GUASTI ACCIDENTALI DEI
DIPENDENTI IN MISSIONE CON MEZZO PROPRIO**

La presente polizza è stipulata a favore del
COMUNE DI SAN SALVO (CH)

Decorrenza ore 24.00 del 28/09/2018
Scadenza ore 24.00 del 28/09/2020

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

- » **ASSICURAZIONE:** il contratto di assicurazione
- » **POLIZZA:** i documenti che provano l'assicurazione
- » **CONTRAENTE:** Il Comune Contraente
- » **BROKER:** L'incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto
- » **COMPAGNIA/SOCIETA':** l'impresa di Assicurazione aggiudicataria
- » **VEICOLO/MEZZO:** uno qualunque dei mezzi assicurati compresi nell'apposita "Descrizione del rischio"
- » **PREMIO:** la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia
- » **RISCHIO:** la probabilità che si verifichi il sinistro
- » **SINISTRO:** il verificarsi del fatto, dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
- » **INDENNIZZO:** la somma dovuta all'avente interesse al risarcimento
- » **RISARCIMENTO:** la somma dovuta in caso di sinistro
- » **INCENDIO:** la combustione con sviluppo di fiamma che può autoestendersi ed autopropagarsi
- » **ESPLOSIONE:** lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità
- » **SCOPPIO:** il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuti ad esplosione
- » **FURTO:** l'impossessamento di beni altrui con sottrazione a chi li detiene
- » **RAPINA:** la sottrazione di beni altrui mediante violenza o minaccia alla persona che li detiene
- » **VALORE COMMERCIALE:** il valore del mezzo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, escluse attribuzioni di valore storico, artistico o d'epoca
- » **DANNO TOTALE:** la perdita totale del mezzo. E' equiparato alla perdita totale il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro
- » **DANNO PARZIALE:** il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro
- » **SCOPERTO:** l'importo percentuale dell'indennizzo che rimane a carico del Contraente, senza che egli possa assicurarli presso altri a pena di decadenza di ogni diritto all'indennizzo
- » **FRANCHIGIA:** l'importo fisso dell'indennizzo che rimane a carico del Contraente, senza che egli possa assicurarli presso altri a pena di decadenza di ogni diritto all'indennizzo

CONDIZIONI NORMATIVE

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO BUONA FEDE

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato a l'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, congruaggio del premio per l'intera annualità).

ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio per lo stesso rischio e quindi la polizza opererà indipendentemente dall'esistenza di altre stipulate, fermo quanto previsto, in caso di sinistro, all'art. 1910 del C.C.

ART. 3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 4 - VARIAZIONE DEL RISCHIO

L'Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C., fermo, tuttavia, quanto previsto al 2° comma del precedente Art. 1.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

ART. 5 - RECESSO O ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – non modificabile

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Compagnia ed il Contraente, hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata.

In ambedue i casi di recesso la Compagnia rimborserà ai Contraenti i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse.

ART. 6 - DURATA DEL CONTRATTO

Dalle ore 24 del **28.09.2018**

Alle ore 24 del **28.09.2020**

E' data facoltà alle Parti di disdire ad ogni scadenza annuale, fissata al **28 Settembre**, l'assicurazione mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata spedita entro e non oltre **60 (sessanta) giorni** da detta scadenza.

In mancanza di tale disdetta l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente fino alla scadenza del **28.09.2020**.

Resta sin d'ora concordato tra le Parti che l'eventuale disdetta intimata dalla Società alla presente assicurazione varrà per l'intero Lotto di polizze aggiudicate nella Trattativa Privata, salvo che il Contraente non richieda, per iscritto, il mantenimento di uno o più delle suddette assicurazioni, nel qual caso la Società sarà tenuta al rispetto degli accordi contrattuali.

Alla scadenza del **28.09.2020** la polizza si intenderà **cessata senza obbligo di preventiva disdetta**.

E' facoltà del Contraente, entro i **30 (trenta) giorni antecedenti** la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di **180 (centottanta) giorni** (Legge 18/04/2005 n. 62 art. 23).

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dall'inizio della proroga.

In tal caso la regolazione del premio avverrà, con le modalità di seguito previste, successivamente al termine del periodo di proroga.

E' inoltre facoltà del Contraente richiedere, entro i 90 (novanta) giorni antecedenti la scadenza, il rinnovo dell'assicurazione ai sensi di Legge.

ART. 7 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Il premio anticipato pari a Euro _____, premio minimo di polizza acquisito dalla società, viene calcolato sulla base di una percorrenza pari a **Km. 1.000**.

Si conviene tra le parti che, le rate di premio anticipate successive alla prima saranno di importo pari al premio regolato per l'annualità immediatamente precedente.

ART. 8 - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio alla decorrenza venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successivi. l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C. Il premio è sempre determinato per il periodo di assicurazione di un anno, salvo il caso di durata inferiore del contratto, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate ed anche nel caso di sospensione delle garanzie, cessazione del rischio e/o annullamento del contratto.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

ART. 9 - REGOLAZIONE DEL PREMIO – non modificabile

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, è anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto all'articolo "Determinazione del premio" della presente polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo.

La determinazione del premio sarà calcolata sull'ammontare complessivo dei chilometri percorsi dai dipendenti del Contraente in missione con mezzo proprio, al costo di € + t.e. per km, fermo il premio minimo di € comunque acquisito dalla Società.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla scadenza del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati ad essa necessari ai fini della regolazione del premio.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

ART. 10 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 11 - FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, il Foro del Contraente.

ART. 12 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DELL'ASSICURATO

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto debbono farsi, per essere valide, con lettere o a mezzo telefax alla Direzione della Società ovvero all'Agenzia e/o Broker a cui è stata assegnata la polizza.

ART- 13 - OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Alla fine di ogni periodo assicurativo annuo l'impresa si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di disporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

ART. 14 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza, dalle sue appendici e per quanto non precisato in esse, dalle norme di legge.

ART. 15 - COASSICURAZIONE E DELEGA

Nel caso in cui la Compagnia aggiudicataria non assumesse in proprio l'intero rischio, la stessa assumerà il ruolo di Delegataria.

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società:

- 1) Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal Contratto stesso, esclusa ogni responsabilità solidale;
- 2) Tutte le comunicazioni inerenti al contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria;
- 3) Ogni comunicazione s'intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

A deroga di quanto sopra previsto, la disdetta o il recesso di una delle Compagnie partecipanti al rischio saranno valide soltanto se comunicate all'Assicurato

ART. 16 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni di polizza.

Resta inteso che in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole al Contraente/Assicurato, nel rispetto dello spirito in base al quale lo stesso acquisisce il diritto di essere indennizzato per i rischi per i quali è stipulato il contratto assicurativo.

ART. 17 – CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto a EUROPEAN BROKERS SRL, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 209/05 e che, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente Polizza saranno svolti dal Broker per conto del Contraente.

Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il versamento verrà effettuato dal Contraente al Broker, che provvederà al versamento alla Società con le modalità previste nella lettera di accordo fra la Società e il Broker stesso.

ART. 18 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La garanzia è prestata per le autovetture e/o i veicoli utilizzati, per motivi di lavoro e/o servizio dai Dipendenti della Contraente, durante l'espletamento della loro attività (con l'esclusione delle autovetture e/o veicoli intestati al Contraente stesso).

In caso di sinistro il Contraente s'impegna a rilasciare dichiarazione scritta nella quale si attesti che al momento dell'evento il conducente era autorizzato all'uso dell'autovettura e/o veicolo per motivi di servizio.

CONDIZIONI DI GARANZIA

ART. 1 - RISCHI ASSICURATI – non modificabile

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita del veicolo di cui alla "Descrizione del rischio", conseguenti a:

I.) - INCENDIO:

- a) incendio, scoppio, esplosione ed azione dei fulmine;
- b) danni in genere avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo (cd. EVENTI SOCIO POLITICI);
- c) danni materiali e diretti, avvenuti in conseguenza d'inondazioni, trombe d'aria, caduta di grandine e di neve, valanghe e siavine (cd. EVENTI ATMOSFERICI); questa garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 2.500,00;

II.) - FURTO: furto totale, furto parziale, rapina, consumati o tentati, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto e della rapina;

La Società risponde, inoltre, dei danni materiali e diretti al mezzo conseguenti a:

- » circolazione successiva al furto o rapina per gli stessi capitali della garanzia base; sono esclusi i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e quelli consistenti unicamente ad abrasione dei cristalli;
- » effrazione o scasso subiti dal mezzo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del mezzo;
- » appropriazione indebita da parte dei dipendenti a condizione che: tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato, quanto la consumazione di esso siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;

E' condizione essenziale per il diritto all'indennizzo:

- » che del fatto la Società sia stata messa a conoscenza entro il termine di un anno dalla consumazione del reato;
- » che l'Assicurato non addivenga, senza il consenso della Società, a transazione con il dipendente infedele;
- » che il reato sia stato denunciato all'Autorità.

III.) - KASKO: collisione, urto e/o ribaltamento verificatosi durante la circolazione determinati da causa fortuita e violenta.

ART. 2 – ESCLUSIONI RELATIVE ALLE GARANZIE INCENDIO, FURTO E KASKO

L'assicurazione non comprende i danni (salvo quanto previsto esplicitamente dal precedente art.1):

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo, comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o radioattività;
- b) determinati o agevolati da dolo del conducente del contraente o dell'assicurato;
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità purché autorizzate;

ART.3 - ESCLUSIONI RELATIVE ALLA SOLA GARANZIA KASKO

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di caduta di grandine;
- b) avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
- c) verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente e/o assicurato e/o Conducente;
- d) determinati da vizi di costruzione;
- e) cagionati da operazioni di carico e/o scarico;
- f) subiti a causa diretta di manovre a spinta, a mano o di traino che non riguardi rimorchi o roulotte agganciate a norma del Codice della Strada;

- g) conseguenti o successivi, a furto (consumato o tentato) e/o rapina, cagionati da incendio, esplosione o scoppio se non determinati da uno degli eventi previsti all'art. 1;
- h) riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dalle ruote (cerchioni, coperture, e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza.

ART. 4 - MASSIMALI DI GARANZIA – non modificabile

La garanzia è prestata a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO" fino alla concorrenza, per ciascun autoveicolo e/o veicolo, di Euro 15.000,00, fermo restando che l'importo del danno non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

ART. 5 - VEICOLI ASSICURATI – non modificabile

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe delle autovetture assicurate, nonché delle generalità delle persone che utilizzano le autovetture medesime.

Per l'identificazione di tali elementi, si farà riferimento alle risultanze di registri od altri documenti equipolenti, sui quali il Contraente s'impegna a registrare in modo analitico:

- » data e luogo di destinazione;
- » generalità della persona autorizzata alla percorrenza;
- » numero dei chilometri percorsi.

Tali registri e documenti dovranno essere tenuti costantemente aggiornati dal Contraente e dovranno essere messi a disposizione, in qualsiasi momento, delle persone incaricate dalla Società di effettuare accertamenti e controlli.

ART. 6 - IMPIANTI INSTALLATI ED ACCESSORI FONO-AUDIO-VISIVI

Si precisa che la garanzia comprende i danni ad impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, compresi anche l'eventuale radio ricetrasmittente, cronotachigrafo ed impianto antifurto e gli eventuali accessori fono-audio-visivi installati.

Pertanto, nel caso in cui detti impianti modifichino il valore commerciale definito al precedente articolo, ne verrà tenuto conto in sede di liquidazione del danno, sempreché venga resa disponibile la relativa documentazione.

ART. 7 - FRANCHIGIE E SCOPERTI – non modificabile

Le garanzie vengono prestate con l'applicazione della franchigia di Euro 100,00.

La Compagnia provvederà comunque a liquidare al danneggiato l'intero importo del sinistro, e provvederà a richiedere gli importi delle franchigie al Contraente con cadenza quadrimestrale.

Tale richiesta avverrà tramite il Broker a cui è affidato il contratto e il pagamento avverrà rispettando i tempi per le regolazioni del premio di cui al rispettivo articolo di polizza.

ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI

- » DANNO TOTALE: liquidazione uguale al valore commerciale corrente al momento del sinistro;
- » DANNO PARZIALE: liquidazione con degrado d'uso (non superiore al 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50% su pezzi di ricambio meccanici, elettrici, ma senza degrado su carrozzeria, manodopera e materiali d'uso (con il limite di risarcimento pari al valore commerciale del mezzo);
- » INDENNIZZO IVA: qualora l'Assicurato, al momento del sinistro, debba detrarre ai sensi di legge l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'indennizzo sarà effettuato al netto di detta imposta.

ART. 9 - DANNI CAGIONATI DA COLPA GRAVE

L'Impresa è obbligata anche per i sinistri cagionati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo assicurato.

ART. 10 - RINUNCIA, DIRITTO, SURROGAZIONE

Limitatamente alla garanzia Kasko, la Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'Art.1916 C.C. nei confronti del conducente del veicolo.

ART. 11 - ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia è valida per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino, i paesi dell'Unione Europea ed è estesa a tutti gli stati per i quali è rilasciata la Carta Internazionale di assicurazione (carta verde).

La presente polizza è stata emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il a
Formano parte integrante della polizza n fogli dattiloscritti.

Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di Euro , è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi alle ore in

IL BROKER / ESATTORE